

Acc. ad atto n° 1775 rep. a
Moncalieri ie 22 OTT. 2020



RIFORMA STATUTO TERZO SETTORE

O.d.V. (Organizzazione di Volontariato)

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO DENOMINATA:**

“ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTONOMA DONATORI SANGUE”

Fondata il 21 FEBBRAIO 1979

Sede: Via Giovanni XXIII, 8/B – CHIERI (TO)

Codice fiscale: 82004670012

PRECISAZIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone **senza alcuna discriminazione di sorta, che vogliono condividere gli scopi dell'Associazione.**

Presidente pro tempore : TRAFICANTE MATTEO

Cell 3389520744

Aggiornamento al 21/04/2019: Assemblea dei **Soci Articolo 9, punto 10)** vedere “Nota bene: per quanto riguarda la prima modifica (omissis) “ i termini degli adeguamenti sono fissati al 3 agosto 2019. Entro questi termini, le modifiche di “mero adeguamento” possono essere approvate con la maggioranza dell’assemblea ordinaria. Vedere “Il Sole/24 ore Sabato 13/04/2019 pagina 17.

ARTICOLO 1)

Costituzione, denominazione, e sede

- 1) **E' modificato lo statuto, in conformità alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D. Lgs n° 117 del 3 luglio “Codice del Terzo Settore (d’ora in avanti Codice) e s.m.l. e il D.P.R. 361/2000 dell’Organizzazione denominata “Associazione Italiana Autonoma Donatori Sangue”. O. d. V. (Organizzazione di Volontariato)**

- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chieri, **Via Giovanni XXIII,8/B**. Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni da verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
- 3) La durata del' **O. d. V. ha durata illimitata** e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci (veti Articolo 11 assemblea straordinaria dei soci)

ARTICOLO. 2)

Scopi e finalità

- 1) **L' O. d. V.** è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo **scopo della promozione, dello sviluppo e dell'organizzazione delle "Volontarie Donazioni di Sangue e di Emoderivati presso i S.I.M.T.I. da parte dei Donatori e Donatrici di Sangue e di emoderivati" aderenti alla Nostra Associazione .**

ARTICOLO. 3)

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, **l'O. d. V.** si propone, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all'articolo 2 precedente.
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo **l'O. d. V.** I prelievi delle donazioni di sangue avvengono presso i **S.I.M.T.I.** presenti nel territorio della Regione Piemonte.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'**O. d. V.** unicamente a beneficio di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo **personale, spontaneo e GRATUITO.**
- 4) L'Attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- 5) **Ogni forma di rapporto economico con l'O. d. V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontariato.**
- 6) **L'O. d. V.** ha l'obbligo di assicurare i propri **volontari** ai sensi dell'art. 18 D.l.gs 117/2017 e s. m. i.

ARTICOLO 4)

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio **dell'O. d. V.** durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) Beni mobili che sono di proprietà **dell'O. d. V.**
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti **all'O. d. V.**
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'O.D.V. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Rimborsi che i **S.I.M.T.I. (Società Italiana Medicina Trasfusionale ed Immuno-ematologica)** erogano in funzione dei rimborsi dalle Regioni in cui opera l'Associazione. Le erogazioni pervengono dalla Regione Piemonte.
- 3) L'esercizio sociale **dell'O. d. V.** ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s. m. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede **dell'O. d. V.**, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto **divieto** di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate **dell'O. d. V.** a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 Soci

- 1) Ai sensi dell'articolo 32 D. lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte **dell'O. d. V.** tutte le persone fisiche o le **O. d. V.**, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione **all'O. d. V.** è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

ARTICOLO 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi **dell'O. d. V.**

- 2) Il Consiglio comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto **all'O. d. V.**
 - b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi **dell'O. d. V.**
- 4) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 5) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno **dell'O. d. V.**, sia all'esterno per designazione o delega.

ARTICOLO 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita **dell'O. d. V.** ed alla sua attività, in modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse **dall'O. d. V.**, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'O.D.V;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti **dell'O. d. V.**

ARTICOLO 8

Organi dell'O. d. V.

- 1) Sono organi **dell'O. d. v.**:
 - a. L'Assemblea dei soci

- b. Il Consiglio direttivo
- c. Il Presidente ed il Vice Presidente.

ARTICOLO 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'O. d. V., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti subito dal primo giorno di iscrizione.
- 3) Convocazione: ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta in calce all'avviso di comunicazione. **Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle associazioni con più di 500 soci.**
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza e in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di assenza del Vice Presidente, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'O. d. V. E' ordinaria in tutti gli altri casi. **Nota Bene: per quanto riguarda la prima**

modifica, i termini per gli adeguamenti sono fissati al 3 agosto 2019. Entro questi termini, le modifiche di "mero adeguamento" possono essere approvate con la maggioranza dell'assemblea ordinaria. Vedere "Il Sole 24/ore Sabato 13/04/2019 pagina 17.

Art.10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità **gli amministratori non votano**.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del D. L.g,s 117/2017;
 - b. Discute ed approva i programmi di attività;
 - c. Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. Nomina e revoca i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso nel caso che i revisori dei conti siano esterni all'O.D.V. (previsto)
 - e. Nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. Elege e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - g. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. Delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. Delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;



G.P.G.

- m. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti **dall'O. d. V.** stesso;
 - o. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3 comma 6 dello Statuto;
 - p. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'O.D.V.
 - q. Delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto;
- 5) Le deliberazioni assembleari, devono essere note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento **dell'O. d. V.** e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre (3) quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberate a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 25 Consiglieri tra i soci, che durano in carica 3 anni . **Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.**
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese **dell'O. d. V.**, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio **dell'O. d. V.**, cura la tenuta del libro di cassa e

di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va rettificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto **dell'O. d. V.**, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria **dell'O. d. V.**, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Redige e presenta all'Assemblea, il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i;
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, In caso di assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno 10 componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

NZ
A

G.P.C.
G.P.C.
G.P.C.

- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengano conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera **non approvata**.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, se non sono scritte nel **Registro unico del Terzo Settore** o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del **"Registro unico nazionale del Terzo settore"**. (Runts)

Articolo 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività **dell'O. d. V.**; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto **dell'O. d. V.**; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al **Vice Presidente**.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente, vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14

Organo di Controllo

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.l.g.s. 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, **lo stesso non può essere retribuito**.

- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8/giugno/2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7, e 8 del D.L g s. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. l.g.s 117/2017 e s. m. i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati temi.

Articolo 15

Il soggetto incaricato della revisione dei conti

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora se ne ravvisi la necessità.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dura in carica 3 anni.
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, controlla l'amministrazione **dell'O. d. V.**, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 16

Il collegio dei probiviri

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio di Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito **dell'O. d. V.** e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che **NON** fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni.
- 3) IL collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio, in assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alle vertenze.
- 5) Le riunioni del Consiglio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei componenti.

Articolo 17

Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore **dell'O. d. V.**
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci **dell'O. d. V.**

ARTICOLO 18

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento **dell'O. d. V.**, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs n. 117/2017
- 2) In caso di scioglimento, ovvero estinzione **dell'O. d. V.**, Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017) e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con

raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 19

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, D l. g. s 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

7/72



G.P.C.

G.S.